

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 24. d.lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> <p>Nota: le sanzioni previste dall'art. 9 citato sono: "c) divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."</p> <p>L'art. 24 del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:</p> <p><b>316 bis codice penale - Malversazione a danno dello Stato - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</b></p> <p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p> <p><b>640 codice penale - Truffa - Chiunque, con artifiziosità o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</b></p>													
640 codice penale	AD PCDA	Eventuali adempimenti presso Enti Pubblici. Redazione e sottoscrizione di documentazione da depositare presso Enti Pubblici.	Produzione e scambio documenti.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici.	4	CDA		No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne	1. CDA	1	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.
640 codice penale	DG - KM	Rapporti con gli Enti Pubblici che la funzione indicata ha nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, in relazione alla eventuale sottoscrizione di documenti e dichiarazione per conto della Azienda.	Produzione e scambio di documenti, dati ed elementi, anche telematici, con gli Enti Pubblici e i suoi funzionari, che si rivelino essere non veritieri.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici. Ottenimento di promozione del prodotto venduto e stipulazione dei contratti.	4	No	Agenti	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne	1. AD 2. CDA 3. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
640 codice penale	DC - KM	Rapporti con gli Enti Pubblici che la funzione indicata ha nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, in relazione alla promozione e stipulazione di contratti (con specifico riferimento al supporto che può essere fornito agli agenti in relazione a gare di appalto). Negoziazione contratti con gli Enti Pubblici nell'ambito di procedure negoziate.	Produzione e scambio di documenti, dati ed elementi, anche telematici, con gli Enti Pubblici e i suoi funzionari, che si rivelino essere non veritieri.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici. Ottenimento di promozione del prodotto venduto e stipulazione dei contratti.	4	No	Agenti	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne	1. AD 2. CDA 3. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici.
640 codice penale	DG DAP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, per ottenimento autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.	Predisposizione documenti e delle informazioni necessarie.	Ottenimento di autorizzazioni (per esempio relative allo svolgimento dell'attività) dagli Enti Pubblici di volta in volta coinvolti.	4	No	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri	1. AD 2. CDA 3. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici.
640 codice penale	RSPP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008).	Produzione e scambio di documenti, dati ed elementi, anche telematici, con gli ispettori e gli Enti Pubblici, preposti alla materia e i suoi funzionari, che si rivelino essere non veritieri o alterati.	Risparmio cui l'Azienda potrebbe accedere evitando di effettuare i dovuti investimenti in tema di sicurezza.	4	No	No	RSPP	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri 4. DVR 81	1. DG 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Informazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; 3) Verificare l'adozione di tutte le misure e lo svolgimento delle attività stabilite dal d.lgs. 81/2008 nonché dal DVR 81.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
640 codice penale	DAP	Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati; rapporti con gli ispettori; rapporti con gli Enti Pubblici.	Ottenimento di particolari benefici dagli Enti Pubblici.	4	DG	SEP	No	No	1. Procedure Interne 2. Sistema dei Poteri	1. DG 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici.
640 codice penale	DG	Elaborazione dei piani di budget finanziari ed eventuale gestione dei fondi aziendali.	Predisposizione del piano di budget annuale.	Possibile disponibilità di somme di danaro da impiegare per fini illeciti.	3	AD	No	No	No	1. Strumenti di Corporate; 2. Procedure interne; 3. Sistema dei Poteri 4. Sistema di reporting verso Casa Madre	1. CDA 2. AD 3. OdV 4. DG 5. Audit Casa Madre	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne, specialmente per ciò che concerne la contabilità.
640 codice penale	DAP	Elaborazione dei piani di budget finanziari ed eventuale gestione dei fondi aziendali, con specifico riferimento all'attività di tesoreria.	Predisposizione del piano di budget annuale.	Possibile disponibilità di somme di danaro da impiegare per fini illeciti.	3	AD	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei Poteri 4. Sistema di reporting verso Casa Madre	1. CDA 2. AD 3. OdV 4. DG 5. Audit Casa Madre	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne, specialmente per ciò che concerne la contabilità.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse e soggettiva, anche indiretto / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
640 codice penale	DAP	Rapporti con Enti Pubblici, in particolare modo con l'Agenzia delle Entrate, per le attività inerenti il bilancio e le dichiarazioni dei redditi.	Predisposizione documenti e dati sensibili dell'Azienda; rapporti con i funzionari direttamente interessati.	Ottenimento di particolari benefici dagli Enti Pubblici, in particolare modo con l'Agenzia delle Entrate.	3	DG AD	Società di Revisione	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei Poteri	1. DG 2. OdV 3. Società di Revisione 4. Audit Casa Madre	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne, specialmente per ciò che concerne la contabilità.
640 codice penale	DAP	Adempimenti presso Enti Pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e per ciò che concerne verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati e con gli ispettori di Enti Pubblici.	Ottenimento di particolari vantaggi dagli Enti Pubblici coinvolti. Evitare l'applicazione di determinate sanzioni, controlli, ispezioni, ecc.	4	DG	1) Società di Revisione 2) SEP	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei Poteri 4. DVR 81	1. AD 2. DG 3. OdV	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.
640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.													
Per esempio: richiesta di erogazioni pubbliche (anche prestazioni economiche erogate dall'INPS).													
640 - bis codice penale	DG DAP KM	Gestione dei trattamenti previdenziali. Rapporti con Enti Pubblici, in particolare modo INPS, INAIL.	Predisposizione documentazione; rapporti con i funzionari direttamente interessati.	Ottenimento di rimborsi e/o prestazioni di carattere economico da parte degli Enti Pubblici, inclusi quelli previdenziali.	3	DG DAP	SEP	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Sistema dei Poteri	1. DG 2. DAP 3. OdV	2	

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali ente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p><b>640-ter. Frode informatica - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</b>  <b>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</b>  <b>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati - In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615- quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640- quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</b></p>													
<p><b>Art. 617-quinquies codice penale - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 635-bis codice penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 635-ter codice penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 635-quater codice penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 615-quater codice penale - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<b>Art. 615-quinquies codice penale - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>Art. 491-bis codice penale - Documenti informatici.</b>													
Questa fattispecie va combinata con ciascuno dei reati previsti nel Capo III del Libro II del codice penale.													
Reati non considerati e non mappati all'interno dell'Azienda poiché presentano caratteristiche tali che li rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>Art. 640-quinquies codice penale - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p>Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3»</p>													
L'art. 24-ter del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:													
<p><b>Art. 416 codice penale - Associazione per delinquere</b>  <b>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</b>  <b>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</b>  <b>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</b>  <b>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</b>  <b>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</b>  <b>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p><b>Art. 416-bis codice penale - Associazione di tipo mafioso</b>                      Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (1)                      Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (1)                      L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.                      Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (1) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (1) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.                      L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.                      Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.                      Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.                      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 630 codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b>                      Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.                      Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.                      Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.                      Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.                      Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.                      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.                      Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.                      Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.                      I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.</b></p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 25. d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Nota: le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 citato sono: "a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."</p>													
L'art. 25 del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:													
<p><b>Art. 317 codice penale - Concussione - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato perché reato proprio del pubblico ufficiale, quindi ipotizzabile all'interno del contesto aziendale solo nella assai remota ipotesi di concorso del dipendente con l'autore del reato.													
<p><b>Art. 319- quater codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</b>  <b>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</b></p> <p><b>Art. 318 codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</b></p> <p><b>Art. 319 codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</b></p> <p><b>Art. 320 codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.</b>  <b>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</b></p> <p><b>Art. 321 codice penale - Pene per il corruttore - Le pene stabilite per il primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</b></p>													
A differenza del reato di concussione, in cui il privato si trova in una posizione di mera soggezione, l'art. 319 quater disciplina l'ipotesi in cui il privato non sia costretto, bensì indotto dal pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) a promettere o consegnare indebitamente denaro o altre utilità. Il reato sanziona anche la condotta del privato che viene indotto alla commissione della condotta illecita. A titolo meramente esemplificativo, si configura il reato in esame qualora il pubblico ufficiale prospetti al privato la possibilità di evitare l'applicazione di sanzioni derivanti dall'applicazione della legge.													
Gli articoli 318 e 319 disciplinano le ipotesi "classiche" di corruzione in cui privato e pubblico ufficiale agiscono sullo stesso piano, trovando un accordo che possa portare benefici ad entrambe i soggetti: vantaggio del privato in conseguenza del mercimonio della pubblica funzione. I reati si configurano, quindi, nel caso in cui un Pubblico Ufficiale (accetti la promessa o) riceva per sé, o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle proprie funzioni (art. 318) ovvero per omettere atti propri del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio,(art. 319).													



Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
318, 319, 320, 321 e 319-quater codice penale	AD CDA	Eventuali adempimenti presso Enti Pubblici, deposito atti, contatti con pubblici funzionari nell'esercizio dell'attività di gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda.	Eventuali rapporti con pubblici funzionari.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici.	4	-	-	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne	1. CDA 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.
318, 319, 320, 321 e 319 quater codice penale	DG DC KM	Rapporti con gli Enti Pubblici che la funzione indicata ha nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, in relazione alla promozione e stipulazione di contratti (con specifico riferimento al supporto che può essere fornito agli agenti in relazione a gare di appalto).	Produzione e scambio di documenti, dati ed telematici, con gli Enti Pubblici e i suoi funzionari, che si rivelino essere non veritieri.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici. Ottenimento di promozione del prodotto venduto e stipulazione dei contratti.	4	-	Agenti	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne	1. AD 2. CDA 3. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.
318, 319, 320 e 321 codice penale	DG DC	Negoziare contratti di appalto con gli Enti Pubblici e rapporti con i pubblici funzionari in detto ambito.	Rapporti con i funzionari direttamente coinvolti.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici. Ottenimento di promozione del prodotto venduto e stipulazione dei contratti.	4	DG	Agenti	DC	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri	1. AD 2. DG	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
318, 319, 320, 319 quater e 321 codice penale	DG DAP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.	Predisposizione documenti e delle informazioni necessarie.	Ottenimento di autorizzazioni (per esempio relative allo svolgimento dell'attività) dagli Enti Pubblici di volta in volta coinvolti.	4	AD	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri	1. AD 2. CDA 3. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.
318, 319, 320, 321 e 319 quater codice penale	RSPP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008).	Produzione e scambio di documenti, dati, anche telematici, con gli ispettori e gli Enti Pubblici, preposti alla materia e i suoi funzionari, che si rivelino essere non veritieri o alterati.	Risparmio cui l'Azienda potrebbe accedere evitando di effettuare i dovuti investimenti in tema di sicurezza.	4	DG	No	RSPP	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri 4. DVR 81	1. DG 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Informazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 3) Verificare l'adozione di tutte le misure e lo svolgimento delle attività stabilite dal d.lgs. 81/2008 nonché dal DVR 81.
318, 319, 320, 321 e 319 quater codice penale	DAP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici previdenziali e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni. Assunzione di personale appartenente a categorie protette.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati; rapporti con gli ispettori; rapporti con gli Enti Pubblici, in particolare INPS e INAIL.	Ottenimento di particolari benefici dagli Enti Pubblici.	4	DG	SEP	No	No	1. Procedure Interne 2. Sistema dei Poteri	1. DG 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
318, 319, 320, 321 e 319 quater codice penale	DG DAP	Gestione dei fondi aziendali; elaborazione dei piani di budget finanziari. Con specifico riferimento al Direttore Amministrativo, attività di tesoreria.	Predisposizione del piano di budget annuale.	Possibile disponibilità di somme di danaro da impiegare per fini illeciti.	4	AD DG	Società di Revisione	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei Poteri	1.AD 2.OdV 3.DG 4. Audit Casa Madre	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne, specialmente per ciò che concerne la contabilità.
318, 319, 320, 321 e 319 quater codice penale	DG DAP	Rapporti con funzionari dell'Agenzia delle Entrate, per le attività inerenti il bilancio e le dichiarazioni dei redditi.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati.	Ottenimento di particolari benefici dagli Enti Pubblici, in particolar modo con l'Agenzia delle Entrate.	3	DG AD	Consulenti Fiscali	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei Poteri	1. DG 2. OdV 3. Società di Revisione	1	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne, specialmente per ciò che concerne la contabilità.
318, 319, 320, 321 e 319 quater codice penale	DAP	Selezione e rapporti con i fornitori; gestione acquisti, pagamento fornitori; verifiche inerenti l'attività svolta dai fornitori.	Rapporti con i fornitori e pagamenti.	Possibilità di ottenere, ad esempio fatture gonfiate dai fornitori. Disponibilità liquide che potrebbero essere utilizzate (anche indirettamente) per la commissione di uno dei reati analizzati in questa sezione.	3	DG DAP CCRIT	Fornitori	DAP	No	1. Procedure Interne, specialmente quelle inerenti gli acquisti e verifiche inerenti alle fatture dei fornitori	1. DG 2. DAP 3. CCRIT	1	Chiarezza della procedura per la scelta dei fornitori e gestione acquisiti.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionalmente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
318, 319, 320 e 321 codice penale	DG DAP	Verifica e approvazione note spese.	Eventuali disponibilità finanziarie da parte dei dipendenti non controllate dall'Azienda.	Utilizzo delle disponibilità economiche per far ottenere vantaggi all'Azienda.	3	DG	No	DG	No	1. Procedura compilazione nota spese	1. DG 2. DAP 3. OdV	2	
318, 319, 320 e 321 codice penale	CCRIT	Rapporti con funzionari pubblici quali clienti per attività inerenti agli incassi.	Rapporti con i funzionari direttamente coinvolti.	Ottenimento vantaggi dagli Enti Pubblici in relazione alle attività di pagamento.	3	DAP	No	No	No	1. Strumenti di Corporate; 2. Procedure interne; 3. Sistema dei Poteri	1. AD 2. DG 3. OdV	2	
318, 319, 320, 321 e 319 quater codice penale	DG DC DAP	Adempimenti presso Enti Pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e per ciò che concerne verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati e con gli ispettori di Enti Pubblici.	Ottenimento di particolari vantaggi dagli Enti Pubblici coinvolti. Evitare l'applicazione di determinate sanzioni, controlli, ispezioni, ecc.	4	No	1) Società di Revisione 2) SEP	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Sistema dei Poteri 4. DVR 81	1. AD 2. DG 3. OdV	3	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.
<b>Art. 319-bis codice penale - Circostanze aggravanti.</b> La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.													
Da applicarsi, eventualmente, in aggiunta alle precedenti ipotesi di reato, così come già descritte, qualora l'atto corruttivo abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni.													
<b>Art. 319-ter codice penale - Corruzione in atti giudiziari.</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
L'atto corruttivo in tale ipotesi di reato è finalizzato a danneggiare o favorire una parte in un processo penale, civile o amministrativo.													
319 ter codice penale	DG DAP	Rappresentanza dell'Azienda nelle controversie giudiziarie.	Rapporti con i Magistrati.	Ottenimento di benefici derivanti da una controversia giudiziale.	3		Studio Legale	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei poteri	1. CDA 2. OdV	1	
<p>Art. 322 codice penale - Istigazione alla corruzione.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319</p>													
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.													
322 codice penale	AD CDA	Eventuali adempimenti presso Enti Pubblici, deposito atti, contatti con pubblici funzionari nell'esercizio dell'attività di gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda.	Eventuali rapporti con pubblici funzionari.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici.	4			No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne	1. CDA 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
322 codice penale	DG DC KM	Rapporti con gli Enti Pubblici che la funzione indicata ha nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, in relazione alla promozione e stipulazione di contratti (con specifico riferimento al supporto che può essere fornito agli agenti in relazione a gare di appalto).	Produzione e scambio di documenti, dati ed elementi, anche telematici, con gli Enti Pubblici e i suoi funzionari, che si rivelino essere non veritieri.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici. Ottenimento di promozione del prodotto venduto e stipulazione dei contratti.	4		Agenti	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne	1. AD 2.CDA 3.OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.
322 codice penale	DG DC	Negoziare contratti di appalto con gli Enti Pubblici e rapporti con i pubblici funzionari in detto ambito.	Rapporti con i funzionari direttamente coinvolti.	Ottenimento di benefici dagli Enti Pubblici. Ottenimento di promozione del prodotto venduto e stipulazione dei contratti.	4	DG	Agenti	DC	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri	1. AD 2.DG	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.
322 codice penale	DG DAP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.	Predisposizione documenti e delle informazioni necessarie.	Ottenimento di autorizzazioni (per esempio relative allo svolgimento dell'attività) dagli Enti Pubblici di volta in volta coinvolti.	4	AD	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri	1. AD 2.CDA 3.OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Redazione e implementazione codice etico.
322 codice penale	RSPP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008).	Produzione e scambio di documenti, dati, anche telematici, con gli ispettori e gli Enti Pubblici, preposti alla materia e i suoi funzionari, che si rivelino essere non veritieri o alterati.	Risparmio cui l'Azienda potrebbe accedere evitando di effettuare i dovuti investimenti in tema di sicurezza.	4	DG	No	RSPP	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Il Sistema dei Poteri 4. DVR 81	1. DG 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Informazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 3) Verificare l'adozione di tutte le misure e lo svolgimento delle attività stabilite dal d.lgs. 81/2008 nonché dal DVR 81.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionalmente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
322 codice penale	DAP	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici previdenziali e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni. Assunzione di personale appartenente a categorie protette.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati; rapporti con gli ispettori; rapporti con gli Enti Pubblici, in particolare INPS e INAIL.	Ottenimento di particolari benefici dagli Enti Pubblici.	4	DG	SEP	No	No	1. Procedure Interne 2. Sistema dei Poteri	1. DG 2. OdV	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici.
322 codice penale	DG DAP	Gestione dei fondi aziendali; elaborazione dei piani di budget finanziari. Con specifico riferimento al Direttore Amministrativo, attività di tesoreria.	Predisposizione del piano di budget annuale.	Possibile disponibilità di somme di danaro da impiegare per fini illeciti.	4		Società di Revisione	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei Poteri	1.AD 2.OdV 3.DG 4. Audit Casa Madre	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne, specialmente per ciò che concerne la contabilità.
322 codice penale	DG DAP	Rapporti con funzionari dell'Agenzia delle Entrate, per le attività inerenti il bilancio e le dichiarazioni dei redditi.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati.	Ottenimento di particolari benefici dagli Enti Pubblici, in particolare modo con l'Agenzia delle Entrate.	3		Consulenti Fiscali	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne 3. Sistema dei Poteri	1. DG 2. OdV 3. Società di Revisione	2	1) Verificare la conoscenza delle Procedure Interne e degli Strumenti di Corporate, in particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti Pubblici. 2) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne, specialmente per ciò che concerne la contabilità.
322 codice penale	DAP	Scelta e rapporti con i fornitori; gestione acquisti, pagamento fornitori; verifiche inerenti l'attività svolta dai fornitori.	Rapporti con i fornitori e pagamenti.	Possibilità di ottenere, ad esempio fatture gonfiate dai fornitori. Disponibilità liquide che potrebbero essere utilizzate (anche indirettamente) per la commissione di uno dei reati analizzati in questa sezione.	3	DG DAP CCRIT	Fornitori	DAP	No	1. Procedure Interne, specialmente quelle inerenti gli acquisti e verifiche inerenti alle fatture dei fornitori	1. DG 2. DAP 3. CCRIT	2	Chiarezza della procedura per la scelta dei fornitori e gestione acquisti.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
322 codice penale	DG DAP	Verifica e approvazione note spese.	Eventuali disponibilità finanziarie da parte dei dipendenti non controllate dall'Azienda.	Utilizzo delle disponibilità economiche per far ottenere vantaggi all'Azienda.	3	DG	No	DG	No	Procedura compilazione nota spese	1. DG 2. DAP 3. OdV	1	
322 codice penale	CCRIT	Rapporti con funzionari pubblici quali clienti per attività inerenti agli incassi.	Rapporti con i funzionari direttamente coinvolti.	Ottenimento vantaggi dagli Enti Pubblici in relazione alle attività di pagamento.	3	DAP	No	No	No	1. Strumenti di Corporate; 2. Procedure interne; 3. Sistema dei Poteri	1. AD 2. DG 3. OdV	2	
322 codice penale	DG DC DAP	Adempimenti presso Enti Pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti punti e per ciò che concerne verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano.	Predisposizione documenti; rapporti con i funzionari direttamente interessati e con gli ispettori di Enti Pubblici.	Ottenimento di particolari vantaggi dagli Enti Pubblici coinvolti. Evitare l'applicazione di determinate sanzioni, controlli, ispezioni, ecc.	4	No	1) Società di Revisione 2) SEP	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Sistema dei Poteri 4. DVR 81	1. AD 2. DG 3. OdV	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.



Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>25-bis d.lgs. n. 231/2001 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;  d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p> <p>Nota: le sanzioni previste dall'art. 9 citato sono: "c) divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."</p>													
L'art. 25-bis del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:													
<p><b>Art. 453 codice penale - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</b>  E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p.. 28, 29, 32]:  1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;  2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;  3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;  4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463].</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 454 codice penale - Alterazione di monete.</b>  Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 455 codice penale - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.</b>  Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista o detiene monete [c.p. 458] contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 457 codice penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.</b>  Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p><b>Art. 459 codice penale - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.</b>  Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. 63].  Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 460 codice penale - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.</b>  Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [c.p. 458] o dei valori di bollo [c.p. 459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 461 codice penale - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</b>  Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo [c.p. 459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [c.p. 28, 29, 32, 463, 464].  La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 464 codice penale - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.</b>  Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [c.p. 459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.  Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo [c.p. 63].</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.</b>  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
473 c.p.	DG DAP DC	Commercializzazione prodotti	Realizzazione e vendita prodotti con marchi contraffatti	reato solo astrattamente considerato, in quanto di difficile realizzazione	2	Funzioni di gruppo che gestiscono i diritti di proprietà industriale	-	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Manuale della qualità	Funzioni di gruppo preposte	1	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne. 2) Applicazione del Manuale della Qualità
<p>Articolo 474 codice penale - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p>«Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;</p>													
<p>513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.</p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p>Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>514. Frodi contro le industrie nazionali.</b> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>515. Frode nell'esercizio del commercio.</b> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
517 c.p.	DG DAP DC	Commercializzazione prodotti	Realizzazione e vendita prodotti con segni distintivi mendaci	reato solo astrattamente considerato, in quanto di difficile realizzazione	2	Funzioni di gruppo che gestiscono i diritti di proprietà industriale	-	No	NO	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Manuale della qualità	Funzioni di gruppo preposte	1	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne. 2) Applicazione del Manuale della Qualità
<p><b>517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.</b></p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale</p>													
517 ter c.p.	DG DAP DC	Commercializzazione prodotti	Realizzazione e vendita prodotti con marchi contraffatti	reato solo astrattamente considerato, in quanto di difficile realizzazione	2	Funzioni di gruppo che gestiscono i diritti di proprietà industriale	-	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure Interne 3. Manuale della qualità	Funzioni di gruppo preposte	1	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne. 2) Applicazione del Manuale della Qualità

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001- Reati societari.</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote; c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentossessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentossessanta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentossessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentossessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentossessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote; r) per il delitto di aggraggiamento, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>													
<p>L'art. 25-ter del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:</p>													
<p><b>2621. False comunicazioni sociali.</b></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>													
<p><i>Il reato si configura quando informazioni relative alla stesura del bilancio e dei documenti contabili della società</i></p> <p><i>Il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. è diretto a tutelare gli interessi economici delle società commerciali e dei soci, nonché l'interesse pubblico di affidarsi a documentazioni e comunicazioni idonee a formare un giudizio di certezza. Ne deriva che il reato medesimo, quando si tratta di comunicazioni scritte (relazioni, bilanci ecc.), si perfeziona allorché le stesse siano depositate ai sensi di legge, cioè a norma dell'art. 2432, ultima parte, cod. civ. e dell'art. 2435 cod. civ., perché solo in tal modo, rispettivamente, i soci, i creditori ed i terzi ne vengono legalmente a conoscenza.</i></p>													
<p><i>Il reato si configura quando il soggetto abbia agito con l'intenzione di determinare un errore nei soci o nei terzi sulla reale situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, senza però che occorra anche il proposito di cagionare un danno, essendo sufficiente che l'agente l'abbia previsto come correlativo al profitto la lesione dei destinatari della comunicazione.</i></p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse e soggettiva, anche indiretta, / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
2621 codice civile	PCDA AD DG DAP	Redazione bilancio; predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell' Azienda; gestione rapporti con Soci, Società di Revisione e Sindaci; adempimenti richiesti dai Sindaci, dai Soci; relazione con la Società di Revisione.	Predisposizione di dati e documenti.	Esporre una situazione non corrispondente al vero e quindi, per esempio, una situazione finanziaria che possa indurre terzi a far affidamento sull'Azienda.	4	CDA	Consulenti, Società di Revisione	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. CDA 2. CD 3. CS 4. Audit Casa Madre 5. OdV 6. Società di Revisione	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.
2621 codice civile	DG DAP	Operazioni relative alla chiusura del bilancio; operazioni relative alle comunicazioni aziendali infra annuali, anche infragruppo (la funzione potrebbe concorrere in questo reato).	Predisposizione di dati e documenti e situazioni finanziarie.	Esporre una situazione non corrispondente al vero e quindi, per esempio, una situazione finanziaria che possa indurre terzi a far affidamento sull'Azienda.	4	CDA	Consulenti, Società di Revisione	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. CDA 2. CD 3. Sindaci 4. Audit Casa Madre 5. OdV 6. Società di Revisione	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
2621 codice civile	DG DAP	Esposizione di particolari voci nel bilancio, utilizzo di criteri particolari per le svalutazioni.	Predisposizione di dati e documenti.	Esporre una situazione non corrispondente al vero e quindi, per esempio, una situazione finanziaria che possa indurre terzi a far affidamento sull'Azienda.	4	CDA	Consulenti, Società di Revisione	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. CDA 2. CD 3. Sindaci 4. Audit Casa Madre 5. OdV 6. Società di Revisione	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.
<p><b>Art 2622 codice civile. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</b></p> <p><i>Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. (costituzione di riserve occulte; sottovalutazione poste attive o sopravvalutazione di quelle passive).</i></p>													



Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali] ente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
2622 codice civile	PCDA AD DG DAP	Redazione bilancio; predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda; gestione rapporti con Soci, Società di Revisione e Sindaci; adempimenti richiesti dai Sindaci, dai Soci; relazione con la Società di Revisione.	Predisposizione di dati e documenti.	Esporre una situazione non corrispondente al vero e quindi, per esempio, una situazione finanziaria che possa indurre terzi a far affidamento sull'Azienda.	4	CDA	Consulenti, Società di Revisione	No	NO	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. CDA 2. CD 3. Sindaci 4. Audit Casa Madre 5. OdV 6. Società di Revisione	2	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.
<p>Art. 2623 codice civile - Falso in prospetto.          [Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni]          Nota: il presente articolo è stato abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi, ora l'art. 137-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dal citato articolo 34.</p>													
Reato attualmente escluso dal catalogo dei c.d. reati-presupposto 231.													
<p>Art. 2624 codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. (REATO ABROGATO).          I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>													
<p>Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali ente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p><b>Art. 2625 codice civile - Impedito controllo.</b>            Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.            Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.            La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>													
<p><i>Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.            Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci.</i></p>													
2625 codice civile	CDA PCDA AD	Impedimento del controllo da parte di Sindaci o degli Auditors di Casa Madre.	Gestione e predisposizione di documenti.	Ottenere un beneficio per l'Azienda.	4	CDA	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. Sindaci 2. OdV 3. Audit Casa Madre	1	1) Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.
<p><b>Art. 2626 codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti.</b>            Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 2627 codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</b>            Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.            La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 doc. dic.).</p>													
2627 codice civile	CDA	Gestione delle operazioni sugli utili e sulle riserve; gestione delle operazioni sul capitale sociale e destinazione dell'utile.	Ripartizione utili non conseguiti o destinati a riserva.	Esporre una situazione non corrispondente al vero e quindi, per esempio, una situazione finanziaria che possa indurre terzi a far affidamento sull'Azienda.	4	CDA	Società di Revisione	CDA	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. Sindaci 2. Audit Casa Madre 3. OdV 4. Società di Revisione	1	
<p><b>Art. 2628 codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</b>  <b>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</b>  <b>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</b>  <b>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.</b>  <b>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</b>  <b>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato</b></p>													
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionano danno ai creditori.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionalmente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
2629 codice civile	CDA	Riduzione del capitale sociale o fusioni.	Riduzione del capitale sociale o fusioni.	Esporre una situazione non corrispondente al vero e quindi, per esempio, una situazione finanziaria che possa indurre terzi a far affidamento sull'Azienda.	4	CDA	Società di Revisione	CDA	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. CS 2. Audit Casa Madre 3. OdV 4. Società di Revisione	1	
<p><b>Art. 2632 codice civile - Formazione fittizia del capitale.</b>  <b>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</b></p> <p><i>Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.</i>  <i>La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.</i></p>													
2632 codice civile	CDA	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile; operazioni straordinarie.	Formazione fittizia del capitale e operazioni straordinarie.	Esporre una situazione non corrispondente al vero e quindi, per esempio, una situazione finanziaria che possa indurre terzi a far affidamento sull'Azienda.	4	CDA	Società di Revisione	CDA	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. Sindaci 2. Audit Casa Madre 3. OdV 4. Società di Revisione	1	
<p><b>Art. 2633 codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</b>  <b>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</b></p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 2636 codice civile - Illecita influenza sull'assemblea.            Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile realizzazione.</p>													
<p>Art. 2635 codice civile - Corruzione tra privati            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>													
2635 codice civile	DG KM	Rapporti con privati: clienti, consulenti, fornitori, distributori, sponsor	Attività svolta in rappresentanza della società. Omaggistica	Benefici di natura economica per la società (ad es. fornitura di beni o servizi a prezzi fuori mercato quale conseguenza dell'atto corruttivo verso il privato)	4	CDA	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne-segregazione poteri e firme congiunte	1. CDA 2. Audit Casa Madre	2	<p>1. Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.            2. Verificare eventuale conoscenza del Codice Etico ("231 oriented")            1) Verificare la conoscenza e l'applicazione del codice di condotta.            2) Applicazione delle policy contabili            3) Verifica delle note spese e dell'omaggistica.            4) Valutare di abbassare la soglia attualmente prevista (300k) per l'obbligo di firma con il PCDA.            5) Verifica a campione delle donazioni.            6) Verifica a campione dei contratti con i fornitori e delle procedure di selezione alla base dell'aggiudicazione/scelta del medesimo ai fini della fornitura del servizio.            7) Verifica a campione dei contratti con clienti e delle procedure di aggiudicazione/scelta di Schröder ai fini della fornitura del servizio.</p>

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
2635 codice civile	DG	Selezione, assunzione ed incentivazione del personale. Non dirigente	Selezione, assunzione ed incentivazione del personale.	Indebiti benefici di natura economica per la società sotto qualsiasi forma (ad es. fornitura di beni o servizi a prezzi fuori mercato quale conseguenza dell'atto corruttivo verso il privato; contratti di vendita a prezzi fuori mercato) frutto di comportamenti che abbiano alla base la violazione di regole aziendali relative all'assunzione del personale e come effetto quello di creare una distorsione della concorrenza	4	CDA- PCDA	No	No	No	1. Strumenti di Corporate	1. CDA 2. Audit Casa Madre	2	1.Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne.
2635 codice civile	CCRIT	Rapporti con privati: clienti, consulenti, fornitori, distributori, sponsor	Attività svolta in rappresentanza della società. Omaggistica	Benefici di natura economica per la società (ad es. fornitura di beni o servizi a prezzi fuori mercato quale conseguenza dell'atto corruttivo verso il privato)	4	CDA-DG	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne-segregazione poteri e firme congiunte	1. CDA 2. Audit Casa Madre	2	1.Verificare la corretta applicazione degli Strumenti di Corporate e delle Procedure Interne. 2. Verificare eventuale conoscenza del Codice Etico ("231 oriented") 3) Verificare la conoscenza e l'applicazione del codice di condotta. 4) Applicazione delle policy contabili 5) Verifica delle note spese e dell'omaggistica. 6) Valutare di abbassare la soglia attualmente prevista (50k) per la firma disgiunta. 7) Verifica a campione delle donazioni. 8) Verifica a campione dei contratti con i fornitori e delle procedure di selezione alla base dell'aggiudicazione/scelta del medesimo ai fini della fornitura del servizio. 9) Verifica a campione dei contratti con clienti e delle procedure di aggiudicazione/scelta di Schröder ai fini della fornitura del servizio.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
2635 codice civile	PCDA	Rapporti commerciali con clienti e fornitori	Attività svolta in rappresentanza della società. Omaggistica	Vantaggi di natura economica per la società quale effetto dell'atto corruttivo verso il privato cliente o fornitore	4	CDA	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. CDA 2. Audit Casa Madre	2	Diffusione capillare del modello 231 e del codice etico a tutte le aree aziendale, in un'ottica di responsabilizzazione. Vietare qualsiasi tipo di iniziativa personale finalizzata all'omaggistica verso clienti o fornitori 1) Verificare la conoscenza e l'applicazione del codice di condotta.
2635 codice civile	PCDA	Selezione, assunzione ed incentivazione del personale	Selezione, assunzione ed incentivazione del personale.	Indebiti benefici di natura economica per la società sotto qualsiasi forma (ad es. fornitura di beni o servizi a prezzi fuori mercato quale conseguenza dell'atto corruttivo verso il privato; contratti di vendita a prezzi fuori mercato) frutto di comportamenti che abbiano alla base la violazione di regole aziendali relative all'assunzione del personale e come effetto quello di creare una distorsione della concorrenza	4	CDA	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	1. CDA 2. Audit Casa Madre	3-2	Diffusione capillare del modello 231 e del codice etico a tutte le aree aziendale, in un'ottica di responsabilizzazione. Vietare qualsiasi tipo di iniziativa personale finalizzata all'omaggistica verso clienti o fornitori 1) Verificare la conoscenza e l'applicazione del codice di condotta.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Art. 2635 codice civile	Tutte le aree aziendali	Tutti i rapporti di natura commerciale con clienti, fornitori, consulenti e distributori	Attività svolta in rappresentanza della società. Omaggistica	Benefici di natura economica per la società (ad es. fornitura di beni o servizi a prezzi fuori mercato quale conseguenza dell'atto corruttivo verso il privato)	4	-	No	No	No	1. Strumenti di Corporate 2. Procedure interne	CDA	2	Diffusione capillare del modello Z31 e del codice etico a tutte le aree aziendali, in un'ottica di responsabilizzazione. Vietare qualsiasi tipo di iniziativa personale finalizzata all'omaggistica verso clienti-fornitori Intensificare i controlli nei confronti dei key account manager e da parte di questi nei confronti degli agenti.
<p><b>Art. 2638 codice civile - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</b>  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.  La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													



Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p><b>Art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.</b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p> <p>Nota: le sanzioni previste dall'art. 9 citato sono: " c) divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."</p>													
L'art. 25-quater del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:													
<p><b>Art. 270-bis codice penale - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.</b></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 270-ter codice penale - Assistenza agli associati.</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 270-quater codice penale - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.</b></p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p><b>Art. 270-quinquies codice penale - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.</b>                      Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 270-sexies codice penale - Condotte con finalità di terrorismo.</b>                      1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 280-bis codice penale - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.</b>                      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.                      Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie da esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.                      Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.                      Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.                      Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 289-bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.</b>                      Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.                      Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.                      Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.                      Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.                      Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 302 codice penale - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.</b>                      Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [c.p. 43], preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (abolita e sostituita con l'ergastolo) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115, 414].                      Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali ente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 25-quater. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.  2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>Nota: le sanzioni previste dall'art. 9 citato sono: "c) divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."</p>													
L'art. 25-quater.1. del decreto, quindi, rinvia al seguente reato:													
<p>Art. 583-bis codice penale - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.  Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.  Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.  La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.  Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 25-quinquies d.lgs. n. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale.</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>Nota: le sanzioni previste dall'art. 9 citato sono: "c) divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."</p>													
<p>L'art. 25-quinquies del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:</p>													
<p><b>Art. 600 codice penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.</b>          Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.          La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.          La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 600-bis codice penale - Prostituzione minorile.</b>          Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.          Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.          Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p><b>Art. 600-ter codice penale - Pornografia minorile.</b>          Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.          Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.          Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.          Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.          Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionalmente incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p><b>Art. 600-quater codice penale - Detenzione di materiale pornografico.</b>            Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.            La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 600-quater codice penale - Pornografia virtuale.</b>            Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.            Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 600-quinquies codice penale - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.</b>            Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 601 codice penale - Tratta di persone.</b>            Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.            La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Art. 602 codice penale - Acquisto e alienazione di schiavi.</b>            Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.            La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p><b>Articolo 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.</b>            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
603 bis codice penale	DG	Gestione dei rapporti lavorativi/impiego dei dipendenti anche tramite agenzie di intermediazione o somministrazione.	Esposizione dei lavoratori a situazioni di pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro. Sfruttamento oltre l'orario consentito, violazione della legge privacy e dello statuto del lavoro per il controllo dei dipendenti.	L'interesse potrebbe essere la dazione di una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL, lo sfruttamento tramite l'impiego oltre gli orari consentiti, il risparmio dei costi sulla normativa antinfortunistica.	3	PCDA	Eventuali agenzie di somministrazione	No	No	1. Strumenti di Corporate Governance 2. Il sistema dei poteri	1. PCDA 2. CDA	2	Sottoporre a verifica a campione le seguenti aree: - modalità di assunzione del personale; - rapporto contrattuale con i dipendenti; - applicazione delle norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e normativa privacy

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 25-sexies d.lgs. n. 231/2001 - Abusi di mercato.</p> <p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>													
L'art. 25-sexies del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:													
<p>Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate.</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (601):</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p>Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato.</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													



Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggetto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001 - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p> <p>1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>Nota: le sanzioni previste dall'art. 9 citato sono: "c) divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi."</p>													
L'art. 25-septies del decreto, quindi, rinvia ai seguenti reati:													
<p><b>Art. 589 codice penale - Omicidio colposo.</b>          Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.          Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.          Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</p>													
Il reato punisce la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.													
589 codice penale	DG DAP RSPP	Igiene e sicurezza dei lavoratori. Sistema di prevenzione e sicurezza aziendale. Accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori. Utilizzo delle autovetture aziendali. Interventi su beni aziendali (ivi comprese le autovetture). Monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi.	Predisposizione/sottoscrizione/aggiornamento/gestione dei documenti ex DLgs 81/2008 ed attività connesse.	E' difficile ipotizzare un vero e proprio profitto per l'Azienda. Si può tuttavia assumere che il mancato adempimento degli oneri previsti dal D.lgs. 81/2008 potrebbe essere letto quale minor spesa cui l'Azienda va incontro.	4		Sicureco Servizi Tecnici Srl	RSPP	No	1. Strumenti di Corporate Governance 2. Il sistema dei poteri 3. DVR 81 4. Le indicazioni fornite dal RSPP 5. Procedure interne	1. OdV 2. CDA 3. DG	2	1) Informazione e formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2) Verificare l'adozione di tutte le misure e lo svolgimento delle attività stabilite dal d.lgs. 81/2008 nonché dal DVR 81.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
589 codice penale	DG RSPP	Rapporti con le società che forniscono servizi e con il personale esterno che accede in Azienda; attuazione DUVRI; procedure di controllo dei contratti di appalto.	Aspetti relativi alla sicurezza del lavoratori che accedono ai locali dell'Azienda: illustrazione dei rischi, spiegazione dei punti di ritrovo e della gestione delle emergenze; verifica degli strumenti di sicurezza in uso o in possesso dei soggetti che entrano in Azienda.	E' difficile ipotizzare un vero e proprio profitto per l'Azienda. Si può tuttavia assumere che il mancato adempimento degli oneri previsti dal D.Lgs. 81/2008 in tema di accesso (di terzi anche appaltatori) in Azienda potrebbe essere letto in termini di minor spesa cui l'Azienda va incontro.	4		Sicureco Servizi Tecnici Srl	RSPP	No	1. Strumenti di Corporate Governance 2. Il sistema dei poteri 3. DVR 81 4. Le indicazioni fornite dal RSPP 5. Procedure interne	1. OdV 2. CDA 3. DG	2	1) Informazione e formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2) Verificare l'adozione di tutte le misure e lo svolgimento delle attività stabilite dal d.lgs. 81/2008 nonché dal DVR 81. 3) Attuazione DUVRI.
<p><b>Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose</b>  <b>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</b>  <b>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</b>  <b>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</b>  <b>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</b>  <b>Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</b></p>													
Per esempio: il reato punisce la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.													
590 codice penale	DG DAP RSPP	Igiene e sicurezza dei lavoratori. Sistema di prevenzione e sicurezza aziendale. Accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori. Utilizzo delle autovetture aziendali. Interventi su beni aziendali (ivi comprese le autovetture). Monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi.	Predisposizione/sottoscrizione/aggiornamento/gestione dei documenti ex D.Lgs. 81/2008 ed attività connesse.	E' difficile ipotizzare un vero e proprio profitto per l'Azienda. Si può tuttavia assumere che il mancato adempimento degli oneri previsti dal D.lgs. 81/2008 potrebbe essere letto quale minor spesa cui l'Azienda va incontro.	4	AD DG	Sicureco Servizi Tecnici Srl	RSPP	No	1. Strumenti di Corporate Governance 2. Il sistema dei poteri 3. DVR 81 4. Le indicazioni fornite dal RSPP 5. Procedure interne	1. OdV 2. CDA 3. DG	2	1) Informazione e formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2) Verificare l'adozione di tutte le misure e lo svolgimento delle attività stabilite dal d.lgs. 81/2008 nonché dal DVR 81.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
590 codice penale	DG RSPP	Rapporti con le società che forniscono servizi e con il personale esterno che accede in Azienda; attuazione DUVRI; procedure di controllo dei contratti di appalto.	Aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori che accedono ai locali dell'Azienda: illustrazione dei rischi, spiegazione dei punti di ritrovo e della gestione delle emergenze; verifica degli strumenti di sicurezza in uso o in possesso dei soggetti che entrano in Azienda.	E' difficile ipotizzare un vero e proprio profitto per l'Azienda. Si può tuttavia assumere che il mancato adempimento degli oneri previsti dal D.Lgs. 81/2008 in tema di accesso (di terzi anche appaltatori) in Azienda potrebbe essere letto in termini di minor spesa cui l'Azienda va incontro.	4	AD DG	Sicureco Servizi Tecnici Srl	RSPP	No	1. Strumenti di Corporate Governance 2. Il sistema dei poteri 3. DVR 81 4. Le indicazioni fornite dal RSPP 5. Procedure interne	1. OdV 2. CDA 3. DG	2	1) Informazione e formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2) Verificare l'adozione di tutte le misure e lo svolgimento delle attività stabilite dal d.lgs. 81/2008 nonché dal DVR 81. 3) Attuazione DUVRI.
<p>Art. 25-otties. 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da dentro per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186)</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>													
648 ter 1 codice penale	DG	Firma dei bilanci. Controllo e gestione delle autorizzazioni al pagamento per gli acquisti e autorizzazioni alla vendita ai clienti.	controllo sulla negoziazione, e pagamento. Controllo e autorizzazione alla vendita dei prodotti. Operazioni infragruppo	Risparmi derivanti dal non corretto assolvimento degli obblighi contabili.	4	AD	Società di revisione	-	No	Codice di condotta. Procedura per l'approvazione, registrazione e pagamento della fattura che prevede una segregazione di compiti. Poteri di firma congiunta per acquisti e autorizzazione alla vendita	1. OdV 2. CDA	2	1) Implementare i controlli e le verifiche a campione sulla tenuta della contabilità 2) Predisposizione di un Documento nazionale in materia di transfer pricing

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
648 ter 1 codice penale	DAP	Supervisione dell'attività di gestione della contabilità, predisposizione del bilancio d'esercizio per l'inoltro al commercialista, pagamenti degli ordini di acquisto	Controllo generale della contabilità e dei pagamenti	Risparmi derivanti dal non corretto assolvimento degli obblighi contabili.	4	AD DG	Società di revisione	-	No	Codice di condotta. Procedura per l'approvazione, registrazione e pagamento della fattura che prevede una segregazione di compiti. Poteri di firma congiunta per acquisti e autorizzazione alla vendita	1. OdV 2. CDA 3. DG	2	1) Implementare i controlli e le verifiche a campione sulla tenuta della contabilità 2) Predisposizione di un Documento nazionale in materia di transfer pricing 3) Valutare l'introduzione di una firma congiunta anche per gli acquisti inferiori a 50.000 Euro
<p>Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».</p>													
<p>Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) - Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>													
<p>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il riempimento della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>													
art. 171 bis Lda	Tutte le funzioni aziendali	Installazione software non originale; detenzione di supporti di memorizzazione con software contraffatto; accesso non autorizzato a banche dati pubbliche	download software non originale o senza apposita licenza dalla rete internet, o tramite supporti di memorizzazione non originali	mancata spesa per ottenimento licenze	5	CCRIT	società di consulenza informatica	CCRIT	No	DPS	CCRIT OdV	3	Verifiche periodiche in merito al software installato su ogni PC. Limitare ad ogni singolo utente installazione di software non autorizzato dalla Società

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
art. 171 bis l.da	CCRIT	Utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito dalla licenza (underlicensing) o dalle licenze disponibili	uplicazione abusiva software	mancata spesa per ottenimento licenze	5	CCRIT	società di consulenza informatica	CCRIT	No	DPS	AD OdV	3	Verifica dei contratti di licenza in essere per la società e controllo software installato sui singoli elaboratori.V
<p>Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<p>Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p>25-novies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p>													
<p>377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni</p>													
377 bis	AD DAP DG	Ostacolo all'Autorità Giudiziaria. Induzione a non rendere dichiarazioni o dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.	Fattispecie indicata solo in astratto in quanto difficilmente realizzabile.	Evitare l'applicazione di determinate sanzioni alla società	3				No	Non esistono procedure specifiche	I controlli sono eseguiti da CDA, OdV.	1	
<p>L. 16 marzo 2006, n. 146.</p> <p>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.</p>													
<p>Art. 31. 16 marzo 2006, n. 146 - Reato transnazionale - Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p>													
<p>Tale reato deve essere considerato in combinato disposto con ciascuna delle seguenti fattispecie, richiamate dalla l.n. 146 del 2006.</p>													
<p>Art. 416 codice penale - Associazione per delinquere.</p>													
<p>Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.</p>													
<p>Art. 416-bis codice penale - Associazione di tipo mafioso.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>Art. 378 codice penale - Favoreggiamento personale.</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>Art. 648-bis codice penale - Riciclaggio.</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>Art. 648-ter codice penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>D.P.R. 23-1-1973 n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>D.P.R. 9-10-1990 n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>L. 6-3-1998 n. 40 - Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b>													
Reato non considerato e non mappato all'interno dell'Azienda poiché presenta caratteristiche tali che lo rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione.													
<b>«Art. 25-undecies. (Reati Ambientali)</b>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Art. 256 comma 1. D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>													
<p>Art. 256 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>	<p><b>Tutte le aree aziendali, in particolare la funzione RQ.</b></p>	<p>Attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.</p>	<p>Raccolta dei rifiuti in mancanza di apposita autorizzazione.</p>	<p>Il profitto è rappresentato dal risparmio di spesa per l'ottenimento della predetta autorizzazione.</p>	<p>3</p>	<p>RQ, DG, RSPP.</p>	<p>Società di Gestione Ambientale: VERECO - FOTORECUPERI - FERRERO ROTTAMI.</p>	<p>-</p>	<p>No</p>	<p>Dichiarazione dell'impresa FOTORECUPERI (per lo smaltimento di toner e stampanti), dell'impresa FERRERO ROTTAMI (per lo smaltimento e il recupero dell'alluminio) e della VERECO (per tutte le altre tipologie di rifiuti prodotti dalla società) all'Albo Nazionale gestori ambientali - MUD (Modello Unico di dichiarazione) per le varie categorie di rifiuti prodotti: Imballaggi in materiali misti - imballaggi in carta e cartone - Toner per stampa esauriti - Altre emulsioni -</p>	<p>I controlli sono eseguiti da DG, RQ; ODV.</p>	<p>2</p>	<p>Cartellonistica informativa, Formazione del personale in merito alla conoscenza delle policies ambientali, formazione e conoscenza delle policies ambientali anche da parte di terzi (quali i fornitori). Verifiche ispettive e audit interni.</p>
<p>Art. 256 comma 5. D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p> <p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</p> <p>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 (1).</p>													



Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Art. 256 comma 5. D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). L'articolo 187 recita: 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto	Tutte le aree aziendali, in particolare la funzione RQ.	Attività connessa alla miscelazione dei rifiuti.	Attività connessa alla miscelazione dei rifiuti.	Rifiuti non oggetto di apposita raccolta differenziata. Risparmio di spesa nell'incarico a Enti smaltitori di rifiuti.	3	RQ, DG, RSPP.	Società di Gestione Ambientale: VERECO - FOTORECUPERI - FERRERO ROTTAMI.	-	No	Dichiarazione dell'impresa FOTORECUPERI (per lo smaltimento di toner e stampanti), dell'impresa FERRERO ROTTAMI (per lo smaltimento e il recupero dell'alluminio) e della VERECO (per tutte le altre tipologie di rifiuti prodotti dalla società) all'Albo Nazionale gestori ambientali - MUD (Modello Unico di dichiarazione) per le varie categorie di rifiuti prodotti: Imballaggi in materiali misti - imballaggi in carta e cartone - Toner per stampa esauriti - Altre emulsioni -	I controlli sono eseguiti da DG, RQ; ODV.	2	Cartellonistica informativa, Formazione del personale in merito alla conoscenza delle policies ambientali, formazione e conoscenza delle policies ambientali anche da parte di terzi (quali i fornitori). Verifiche ispettive e audit interni.
<p>Art. 279, D. Lgs. 152 del 3/4/2006</p> <p>1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente (1).</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (2).</p> <p>3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milleottanta euro (3).</p> <p>4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milleottanta euro (4).</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milleottanta euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentoventatré euro a centocinquantaquattromilaneventotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Art. 279 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Tutte le aree aziendali, in particolare la funzione RQ.	Esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.	Attività connessa all'esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.	Risparmio di spesa nella richiesta di autorizzazioni per gli scarichi e le emissioni versate nell'aria.	2	RQ, DG, RSPP.	Società di Gestione Ambientale: VERECO - FOTORECUPERI - FERRERO ROTTAMI.	-	No	dichiarazione relativa alle emissioni prodotte dall'essicatore d'aria e dell'impianto di condizionamento che attestano la produzione di tali emissioni in misura inferiore a tre grammi annuali. Manuale della qualità e ambiente -1) addestramento personale; 2) Organizzazione aziendale; 3) Identificazione aspetti ambientali; 4) Prescrizioni legali; 5) Comunicazioni Ambientali; 6) Gestione sostanze pericolose; 7) Gestione rifiuti; 8) Sversamento	I controlli sono eseguiti da DG, RQ; ODV.	1	Cartellonistica informativa, Formazione del personale in merito alla conoscenza delle policies ambientali, formazione e conoscenza delle policies ambientali anche da parte di terzi (quali i fornitori). Verifiche ispettive e audit interni.
Art. 137 comma 2, del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Art. 137 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	Tutte le aree aziendali, in particolare la funzione RQ.	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.	Attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.	Risparmio di spesa nell'incarico a Enti smaltitori di sostanze pericolose ovvero risparmio di spese necessarie per chiedere nuovamente l'autorizzazione necessaria allo scarico di acque reflue industriali presso Enti deputati alla tutela ambientale, quali Comune e Provincia.	3	RQ, DG, RSPP:	Società di Gestione Ambientale: VERECO - FOTORECUPERI - FERRERO ROTTAMI.	-	No	Manuale della qualità e ambiente -1) addestramento personale; 2) Organizzazione aziendale; 3) Identificazione aspetti ambientali; 4) Prescrizioni legali; 5) Comunicazioni Ambientali; 6) Gestione sostanze pericolose; 7) Gestione rifiuti; 8) Sversamento liquidi; 9) Verniciatura interna; 9) controllo operativo e preparazione delle emergenze; 10) Sorveglianza misurazioni; 11) Gestione controllo documenti; 12) Gestione ordine	I controlli sono eseguiti da DG, RQ; ODV.	2	Cartellonistica informativa, Formazione del personale in merito alla conoscenza delle policies ambientali, formazione e conoscenza delle policies ambientali anche da parte di terzi (quali i fornitori). Verifiche ispettive e audit interni.
Art. 137 comma 3, del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretta) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Art. 137 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	Tutte le aree aziendali, in particolare la funzione RQ.	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e di residui di sostanze pericolose.	Attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.	Risparmio di spesa nell'incarico a Enti smaltitori di sostanze pericolose.	2	RQ, DG, RSPP:	Società di Gestione Ambientale: VERECO - FOTORECUPERI - FERRERO ROTTAMI.	-	No	Manuale della qualità e ambiente- 1) addestramento personale; 2) Organizzazione aziendale; 3) Identificazione aspetti ambientali; 4) Prescrizioni legali; 5) Comunicazioni Ambientali; 6) Gestione sostanze pericolose; 7) Gestione rifiuti; 8) Sversamento liquidi; 9) verniciatura interna; 9) controllo operativo e preparazione delle emergenze; 10) Sorveglianza misurazioni; 11) Gestione controllo documenti; 12) Gestione ordine	I controlli sono eseguiti da DG, RQ; ODV.	2	Cartellonistica informativa, Formazione del personale in merito alla conoscenza delle policies ambientali, formazione e conoscenza delle policies ambientali anche da parte di terzi (quali i fornitori). Verifiche ispettive e audit interni.
<p>Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.          [Attività di gestione di rifiuti non autorizzata] 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.          4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
<p>Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o</p> <p>Art. 137 comma 5, del D. lgs. 3/4/2006 n. 152</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (1).</p>	Direttore di stabilimento - RQ - HS - RSPP	o attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3); relativamente alle attività connesse e in presenza di attrezzature informatiche si potrebbe verificare la fattispecie della realizzazione e gestione di un deposito incontrollato di rifiuti non autorizzato (errata conduzione di un deposito temporaneo) destinato, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.	Redazione di un certificato di analisi di rifiuti, usato nel SISTRI, contenente indicazioni false sulla natura, composizione, caratteristiche chimico- fisiche del rifiuto.	Sostanzialmente il vantaggio può essere identificato nel risparmio di spesa.	3	RQ, DG, RSPP:	Società di consulenza esterna, rspp.	-	No	Manuale della qualità e ambiente- 1) addestramento personale; 2) Organizzazione aziendale; 3) Identificazione aspetti ambientali; 4) Prescrizioni legali; 5) Comunicazioni Ambientali; 6) Gestione sostanze pericolose; 7) Gestione rifiuti; 8) Sversamento liquidi; 8) verniciatura interna; 9) controllo operativo e preparazione delle emergenze; 10) Sorveglianza misurazioni; 11) Gestione controllo documenti; 12) Gestione ordine	I controlli sono eseguiti da DG, RQ; ODV.	2	Cartellonistica informativa, Formazione del personale in merito alla conoscenza delle policies ambientali, formazione e conoscenza delle policies ambientali anche da parte di terzi (quali i fornitori). Verifiche ispettive e audit interni.

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Art. 137 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (1).	Tutte le aree aziendali, in particolare la funzione RQ.	Scarichi di acque reflue industriali .	Attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali.	Risparmio di spesa nell'incarico a Enti smaltitori di tali sostanze.	2	RQ, DG, RSPP:	Società di Gestione Ambientale: VERECO - FOTORECUPERI - FERRERO ROTTAMI.	-	No	Manuale della qualità e ambiente - 1) addestramento personale; 2) Organizzazione aziendale; 3) Identificazione aspetti ambientali; 4) Prescrizioni legali; 5) Comunicazioni Ambientali; 6) Gestione sostanze pericolose; 7) Gestione rifiuti; 8) Sversamento liquidi; 8) verniciatura interna; 9) controllo operativo e preparazione delle emergenze; 10) Sorveglianza misurazioni; 11) Gestione controllo documenti; 12) Gestione ordine	I controlli sono eseguiti da DG, RQ; ODV.	1	Cartellonistica informativa, Formazione del personale in merito alla conoscenza delle policies ambientali, formazione e conoscenza delle policies ambientali anche da parte di terzi (quali i fornitori), Verifiche ispettive e audit interni.
«Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite dei 150.000,00 Euro													
<p>Articolo 22 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) (Omissis)</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale (Omissis)</p>													

Reato presupposto	Funzione aziendale [si tratta dell'area aziendale coinvolta]	Processo a rischio	Fattori di rischio [si tratta delle singole modalità potenziali di commissione dei reati - come e quando]	Descrizione potenziale profitto derivante dal reato (interesse / vantaggio) interesse (valutazione ex ante e soggettiva, anche indiretto) / vantaggio (valutazione ex post oggettiva sulle conseguenze)	Rischio lordo	Presidi di funzione [si tratta di soggetti istituzionali incaricati di presidiare una determinata area aziendale]	Collaboratori esterni	Responsabile del processo a rischio-reato [se nominato]	Precedenti [indagine storica]	Protocolli, regole cautelari, procedure, codici comportamentali	Verifiche e controlli	Intensità del rischio (netto) potenziale	Note - suggerimenti
Articolo 22 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	PCDA	Assunzione del personale; somministrazione di manodopera; appalti di servizi	Violazione delle procedure in materia di assunzione del personale; assunzione di personale straniero irregolare o impiego del medesimo anche tramite appalti o contratti di somministrazione	Risparmio sulla remunerazione del lavoratore; stipulazione di contratti d'appalto o di somministrazione a prezzi vantaggiosi;	4	CDA	Eventuali ditte appaltatrici, agenzie di somministrazione	-	No	-	CDA	2	1) Verificare le procedure per l'assunzione da parte della società, con particolare riferimento alla documentazione richiesta al momento dell'assunzione; controllo sulla scadenza dei permessi di soggiorno; 2) Richiesta specifica all'appaltatrice della documentazione relativa al lavoratore e predisposizione di un archivio relativo alla documentazione dei lavoratori; 3) Verifica del sistema badge per l'accesso in azienda 4) Formalizzare una procedura scritta
Articolo 22 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	DG	Assunzione del personale; somministrazione di manodopera; appalti di servizi	Violazione delle procedure in materia di assunzione del personale; assunzione di personale straniero irregolare o impiego del medesimo anche tramite appalti o contratti di somministrazione	Risparmio sulla remunerazione del lavoratore; stipulazione di contratti d'appalto o di somministrazione a prezzi vantaggiosi;	4	PCDA	Eventuali ditte appaltatrici, agenzie di somministrazione	No	No	-	CDA- PCDA	2	1) Verificare le procedure per l'assunzione da parte della società, con particolare riferimento alla documentazione richiesta al momento dell'assunzione; controllo sulla scadenza dei permessi di soggiorno; 2) Richiesta specifica all'appaltatrice della documentazione relativa al lavoratore e predisposizione di un archivio relativo alla documentazione dei lavoratori; 3) Verifica del sistema badge per l'accesso in azienda 4) Formalizzare una procedura scritta